

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

OTTOBRE/DICEMBRE

2021

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



**Ancora un ripensamento sulla natura del diritto ex art. 119, comma 4°, t.u.b.**

**SOMMARIO:** 1. Il rapporto tra gli artt. 119, comma 4°, t.u.b. e 210 c.p.c. nell'attuale giurisprudenza. – 2. Il diritto del cliente alla consegna dei documenti bancari come norma di trasparenza. – 3. La non riconducibilità (anche sul piano temporale) degli estratti conto al quarto comma dell'art. 119 t.u.b. – 4. I soggetti legittimati alla richiesta di copia della documentazione bancaria. – 5. La permanenza sul piano sostanziale dell'istanza giudiziale con cui si esercita il diritto *ex art.* 119, comma 4°, t.u.b.

(Cass., 13 settembre 2021, n. 24641)

*Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 4, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.*

(A.B.F. Collegio di coordinamento, 22 giugno 2021, n. 15404)

*L'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario, è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma IV, T.U.B.*

1. *Il rapporto tra gli artt. 119, comma 4°, t.u.b. e 210 c.p.c. nell'attuale giurisprudenza*

La controversa interpretazione dell'art. 119, comma 4°, t.u.b. non è destinata a sopirsi. La Corte di Cassazione vi è tornata di recente con la sentenza in commento, distaccandosi dai suoi precedenti su uno dei punti più delicati, e cioè sul rapporto tra tale norma e l'istanza *ex art.* 210 c.p.c. Già prima, peraltro, il tema è stato affrontato anche in seno al Collegio di coordinamento dell'ABF, a dimostrazione della particolare importanza della questione, nonché della non uniformità degli orientamenti emersi tra i singoli Collegi.

Come noto, la questione principale attiene alla possibilità per l'attore di richiedere copia degli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con la banca attraverso l'istanza di esibizione avanzata al giudice e dunque *direttamente* nel corso del giudizio, a prescindere da una precedente richiesta inoltrata alla banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b. Invero, anche nel caso in esame, come spesso accade, la controversia muove da un'azione, avanzata dal correntista nei confronti del proprio istituto di credito e volta alla dichiarazione di nullità di clausole contrattuali aventi ad oggetto la determinazione di interessi anatocistici e usurari, nonché alla conseguente ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a tale titolo. Il tema, dunque, appare di particolare rilievo (anche) per le implicazioni che esso presenta sotto l'aspetto processuale, segnatamente quello legato ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova.

Proprio alla luce di tali interconnessioni, la posizione della giurisprudenza di merito è ferma nell'escludere che il correntista-attore possa avanzare in corso di causa istanza *ex art.* 210 c.p.c. per richiedere documenti che lo stesso, nel diligente assolvimento del proprio onere probatorio, dovrebbe acquisire in via stragiudiziale e prima dell'instaurazione del giudizio. Una simile istanza e anche l'acquisizione disposta in sede di consulenza tecnica d'ufficio verrebbero, viceversa, a supplire all'inottemperanza della parte, in violazione dell'art. 2697 c.c.

Il diverso orientamento seguito dalla Cassazione negli ultimi anni si fonda invece sulla preminente funzione di tutela del cliente assolta dall'art. 119, comma 4°, t.u.b. e sulla sua natura di diritto sostanziale, caratteri dai quali si fa conseguire l'attivabilità della richiesta

documentale anche in corso di causa e mediante istanza *ex art. 210 c.p.c.* Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si distacca da questo orientamento, sostenendo, da un lato, che il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza *ex art. 210 c.p.c.*, «a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato»; dall'altro, che la predetta documentazione non può essere acquisita in sede di c.t.u., qualora «essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse».

Il diverso punto di vista espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, rispetto al suo precedente orientamento, e l'intervento sul tema del Collegio di coordinamento dell'ABF inducono a tornare sull'argomento, non senza ripercorrere i profili la cui interpretazione sembra essere ormai consolidata<sup>159</sup>.

## *2. Il diritto del cliente alla consegna dei documenti bancari come norma di trasparenza*

Onde analizzare i profili più specifici della questione sopra richiamata è opportuno muovere dall'inquadramento dell'art. 119, comma 4°, t.u.b. all'interno della disciplina della trasparenza dei rapporti banca-cliente. Il diritto sancito dalla norma in esame consente al cliente di avere contezza in ogni momento di tutti gli elementi del rapporto in essere con la banca e, più in generale, di monitorare l'andamento dello stesso. Per vero è l'intero impianto della norma ad assolvere tali funzioni, ma rispetto ai primi tre commi e alle altre disposizioni che compongono il capo I del titolo VI t.u.b., il comma quarto concretizza forse più di ogni altra disposizione l'intento, alla base della disciplina della trasparenza, di predisporre strumenti idonei a soddisfare l'esigenza informativa del cliente.

---

<sup>159</sup> Per un maggiore approfondimento dei profili toccati in questa sede sia consentito il rinvio a M. NATALE, *Il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2020, I, 899 ss.; sullo stesso tema, più di recente, v. A. CETRA, *Il diritto di accesso alla documentazione bancaria (art. 119 t.u.b.)*, in *Attualità di Diritto bancario*, a cura di U. Minneci e A. Tina, Milano, 2021, 59 ss.

In quest’ottica, l’intera normativa contenuta nel titolo VI t.u.b., scontando la sua originaria impostazione di «presidio per la concorrenzialità del sistema» bancario e dell’«attività di impresa delle banche»<sup>160</sup>, è improntata alla previsione di *obblighi* (in senso lato) informativi, declinati nei vari vincoli di chiarezza, forma e contenuto del contratto, comportamento (questi ultimi, specie nei contratti di credito ai consumatori), sempre posti in capo alla banca. Ciò nell’obiettivo di perseguire il riequilibrio del rapporto contrattuale, altrimenti sbilanciato a danno dei clienti, questi ultimi considerati nei rapporti bancari – come noto – contraenti “deboli”.

Da quest’angolo visuale, si comprende l’incisività della norma in esame nel perseguimento di tale obiettivo. Essa riconosce in capo al cliente un vero e proprio diritto potestativo all’informazione, come ribadisce anche la pronuncia in commento. Si pensi, per fare due esempi, al caso del cliente che abbia bisogno del documento riguardante una specifica operazione, compiuta tempo addietro, o che abbia smarrito il documento già messogli a disposizione dalla banca. In simili ipotesi, è lampante come il diritto in esame realizzi compiutamente l’esigenza informativa del cliente, offrendogli la possibilità di richiedere e ottenere la documentazione di cui lo stesso necessita in un dato momento, a prescindere dal fatto che la relativa informativa ricada, più in generale, tra gli obblighi della banca ovvero che ad essa la banca abbia già provveduto in precedenza<sup>161</sup>. Dunque, non vengono in rilievo le ragioni della richiesta di consegna dei documenti da parte del cliente né tantomeno l’utilizzo che questi ne voglia fare.

Il diritto alla consegna documentale è cioè riconosciuto (unicamente) in funzione dell’interesse del cliente all’informazione e, in quanto tale, rappresenta uno strumento di tutela immediata dello stesso. È questo il significato racchiuso nella qualificazione, ormai

---

<sup>160</sup> Così A. BARENGHI, *La trasparenza bancaria venticinque anni dopo: rilievi introduttivi*, in *La trasparenza bancaria venticinque anni dopo*, a cura di A. Barengi, Napoli, 2018, 31 s.

<sup>161</sup> In tal senso Cass., 27 settembre 2001, n. 12093, in *Foro it.*, 2001, I, 3541 ss., con nota di M. FABIANI, secondo cui la norma in discorso «va oltre l’elementare dovere di informazione previsto dai primi due commi dell’art. 119, perché di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto legittima l’avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri». Sul profilo specifico riguardante gli estratti conto v., *infra*, par. 3.

costante, che la Cassazione dà del diritto contemplato dalla norma in esame quale diritto soggettivo ed autonomo e, più in particolare, avente «natura sostanziale e non meramente processuale», la cui tutela «si configura come situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale»<sup>162</sup>.

### 3. *La non riconducibilità (anche sul piano temporale) degli estratti conto al quarto comma dell'art. 119 t.u.b.*

Uno dei punti più controversi, affrontato da entrambe le pronunce in commento, è se nell'alveo dell'art. 119, comma 4°, t.u.b. rientrano anche gli estratti conto. Per un verso, quest'ultima norma non li menziona espressamente, riferendosi esclusivamente alla «documentazione inerente a singole operazioni»; per altro verso, il comma secondo prevede che sia la banca ad inviare periodicamente gli estratti conto al cliente. Il dubbio è particolarmente sentito alla luce delle ricorrenti controversie instaurate dai clienti nei confronti delle banche, in relazione alle quali si rende necessario ricostruire il rapporto di conto corrente e, a tal fine, disporre degli estratti conto relativi all'intero periodo di durata del rapporto, nonché del contratto di apertura dello stesso, necessari a supportare le pretese azionate. Dalla risposta in un senso o nell'altro dipende poi la determinazione della variabile essenziale legata all'arco temporale cui far risalire la richiesta, ossia l'individuazione della data a partire dalla quale debbono essere forniti gli estratti conto.

Parte della giurisprudenza di merito e delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario tendono a ricomprendere tali documenti nel comma quarto dell'art. 119, con la conseguenza che possono formare oggetto di richiesta unicamente gli estratti conto relativi ai dieci anni

---

<sup>162</sup> Il principio, richiamato anche dalla sentenza in commento, è stato espresso in passato da Cass., 19 ottobre 1999, n. 11733, in *Foro it.*, 2000, I, 2623 ss., con nota di M. FABIANI, *Il probabile « up-grade » del conflitto fra banche e fallimenti in ordine alla consegna dei documenti*; in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, II, 305 ss., con nota di G.M. BUTA, *Diritto del curatore di richiedere la documentazione bancaria del fallito e modifiche all'art. 119 t.u.b.*; Cass., 27 settembre 2001, 12093, cit.; Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; Cass., 13 luglio 2007, n. 15669; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3875; Cass., 24 maggio 2019, n. 14231. Sul punto v. anche, *infra*, par. 5.

anteriori alla richiesta<sup>163</sup>. In questo filone interpretativo si inseriscono pure le decisioni in commento. La Corte di Cassazione, ritenendo “forzata” un’interpretazione restrittiva della locuzione «documentazione inerente a singole operazioni», afferma con sicurezza che quest’ultima si riferisce anche agli estratti conto. La motivazione è fondata sulla «latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio», stando alle quali non sarebbe dubitabile che il cliente possa esigere «l’adempimento dell’obbligazione, sancita dell’art. 119, u.c., anche con riguardo agli estratti conto».

Dello stesso avviso è il Collegio di coordinamento dell’ABF nella decisione in commento. Secondo l’Arbitro, una volta escluso che gli estratti conto possano essere attratti nell’ambito dell’art. 117 t.u.b., che ha riguardo specifico al contratto<sup>164</sup>, la circostanza che l’art. 119 si riferisca sia all’invio periodico degli estratti conto sia alla documentazione inerente a singole operazioni e, dunque, che i due precetti abbiano la «medesima collocazione sistematica» giustifica l’applicazione estensiva del regime previsto dal quarto comma anche agli estratti conto. Per il Collegio di coordinamento, peraltro, l’ostensione di tali documenti oltre i dieci anni previsti dalla norma non sarebbe giustificabile neppure laddove il correntista adducesse di non aver conservato gli estratti conto ricevuti periodicamente ovvero non li avesse richiesti durante il periodo decennale di conservazione che obbligatoriamente grava in capo alla banca ai sensi dell’art. 2220 c.c.

Quest’ultima osservazione si pone in palese contrasto con la natura del diritto in discorso. La possibilità del cliente di richiedere la documentazione bancaria è del tutto svincolata dal comportamento soggettivo dallo stesso tenuto in ordine alla conservazione ovvero alla mancata acquisizione della documentazione nel corso o al termine del rapporto, nonché dall’avvenuto adempimento, da parte della banca, del proprio dovere di invio periodico degli estratti conto. Come si è detto, si tratta di un diritto «autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico

---

<sup>163</sup> Cfr. Trib. Grosseto, 17 giugno 2020; Trib. Brescia, 11 giugno 2020; Trib. Napoli, 8 dicembre 2010, tutte reperibili *iusexplorer.it.*; ABF Bari, 28 luglio 2021, n. 17802; ABF Bologna, 12 dicembre 2017, n. 16516; ABF Bari, 24 ottobre 2017, n. 13117; ABF Bari, 14 luglio 2017, n. 8435; ABF Milano, 3 marzo 2016, n. 2023; ABF Roma, 5 giugno 2015, n. 4563; ABF Napoli, 27 maggio 2014, n. 3446.

<sup>164</sup> Sul punto v. *infra*, nt. 15.

contenuto» e discende, più in generale, «dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà» che informa ogni rapporto obbligatorio e che impone a ciascuna parte una condotta tale da «preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico»<sup>165</sup>. Ne deriva, dunque, che la consegna di copia della documentazione bancaria richiesta è prescritta dalla legge a prescindere dall'avvenuto invio periodico degli estratti conto da parte della banca e deve essere ottemperata da quest'ultima per il solo fine di realizzare l'interesse giuridicamente tutelato del cliente all'informazione. Si potrebbe peraltro osservare, in chiave di analisi economica del diritto, che per la banca, la quale dovrebbe aver già elaborato tali documenti provvedendone alla conservazione, la consegna, su richiesta del cliente, non dovrebbe tradursi in un onere particolarmente complesso o gravoso.

Anche il riferimento all'obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c. e, più in particolare, all'art. 50 t.u.b., al fine di giustificare la medesima limitazione temporale alla richiesta di copia degli estratti conto, non appare convincente. In base all'art. 50 t.u.b., la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto ingiuntivo *ex art. 633 c.p.c.* «anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido». Secondo il Collegio di coordinamento, la disposizione citata individuerrebbe, ai fini della prova del credito in fase monitoria, una «correlazione tra gli estratti conto e la certificazione di conformità alle scritture contabili» tale per cui il dovere di conservazione decennale prescritto per queste ultime, ai sensi dell'art. 2220 c.c., si applicherebbe anche ai primi.

Ora, l'art. 50 t.u.b. è una “norma sulla prova”, nel senso che introduce un (altro) tipo di prova scritta del credito della banca nei confronti del cliente al quale è diretta l'ingiunzione di pagamento, appunto nella forma dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili dal dirigente bancario, il quale deve autocertificare anche la verità e liquidità del credito stesso. Essa, dunque, pone una deroga al regime del procedimento monitorio *ex art. 633 c.p.c.*, nonché

---

<sup>165</sup> Così Cass., 27 settembre 2001, 12093, cit.; di recente, nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Forlì, 15 febbraio 2021, reperibile su *II Caso.it*.

«ai principi relativi alla disciplina contabile ordinaria», in quanto attribuisce «valore di prova legale ad un documento prodotto dallo stesso richiedente, in virtù del particolare *status* riconosciuto a quest'ultimo»<sup>166</sup>. Da quest'angolo visuale, si comprende perché è concessa alla banca la possibilità di fornire la prova del proprio credito in questa particolare forma: l'estratto conto rappresenta il riepilogo periodico delle movimentazioni registrate dalla banca e relative al rapporto con il singolo cliente ed è pertanto sulla base di tale fatto che la stessa banca, e solo essa, può fornire l'*autocertificazione* del proprio credito. Peraltro, è vero che, ai predetti fini e nell'ambito della fase monitoria, la prassi bancaria continua a valersi del “mero” saldaconto (*ex art. 102 l. banc.*), da cui appunto risulta il solo saldo debitore del conto<sup>167</sup>, ma ciò non fa venir meno l'obbligo della banca di conservare le proprie scritture contabili ai sensi dell'art. 2220 c.c. Tuttavia, è da escludere sulla base di quanto appena osservato in merito alla natura dell'art. 50 t.u.b., che se ne possa ricavare – come fa il Collegio di coordinamento – l'applicazione del limite decennale di cui all'art. 2220 c.c. agli estratti conto nel diverso contesto “sostanziale” delineato dall'art. 119, comma 4°, t.u.b.

Appare alquanto riduttivo affermare, come fa il Collegio di coordinamento dell'ABF, «che gli estratti conto altro non sono che la rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni». In realtà, l'estratto conto rappresenta il riepilogo periodico di tutte le operazioni compiute in un lasso temporale sul conto corrente e, per questo, consente di analizzare l'andamento *medio tempore* del saldo di periodo e di avere contezza dei costi fissi e variabili associati al conto e degli interessi maturati. La *documentazione* di cui discorre il comma quarto dell'art. 119, viceversa, dà evidenza della singola operazione compiuta in un dato momento, in modo avulso dalla movimentazione complessiva del rapporto in un determinato periodo. La diversità di

---

<sup>166</sup> A. DAVOLA, Sub art. 50 t.u.b., in *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da F. Capriglione, Milano, 2018, 557 s.; cfr., di recente, G. FALCONE, *Della procedura monitoria ex art. 50 t.u.b. e del tramonto del “bancocentrismo” nella tutela del credito*, in corso di pubblicazione su *Banca borsa tit. cred.*, 2021, II, 829 ss.

<sup>167</sup> Sul punto v. A.A. DOLMETTA, *Dalla prassi di saldaconto all'«estratto di conto» dell'art. 50 tub (stabilità dei singoli istituti ed efficienza del sistema)*, in *IlCaso.it*, 1 ss., anche per gli opportuni riferimenti.

contenuto riflette peraltro differenti interessi informativi che il cliente persegue con la consultazione degli estratti conto – funzionali ad avere contezza nel complesso delle operazioni svolte nel periodo – e degli altri documenti – atti ad avere informazioni specifiche su determinate operazioni –. Tali interessi non devono poi ritenersi necessariamente correlati, come invece sostiene il Collegio di coordinamento nella pronuncia in esame.

Inoltre, pur sorvolando sulla non pacifica riconducibilità degli estratti conto al più ampio *genus* delle scritture contabili (bancarie)<sup>168</sup>, l'obbligo della banca di tenuta della contabilità non è riducibile alla previsione dell'art. 2220 c.c. Che tale obbligo assuma contorni più complessi emerge se solo si pone mente agli effetti che, di regola, scaturiscono dall'emissione del decreto ingiuntivo richiesto ai sensi della predetta modalità “agevolata” di cui all'art. 50 t.u.b. Ed invero, nel successivo giudizio di opposizione instaurato dal cliente, è la stessa banca che, al fine di dimostrare nel merito il proprio diritto, deve produrre integralmente gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto<sup>169</sup>. Più in generale, ciò vale ogni qualvolta che sia l'istituto bancario a dover fornire la prova dell'entità del proprio credito.

La conclusione appena raggiunta conforta il rilievo effettuato da una parte della giurisprudenza, anche di merito, secondo cui il diritto alla consegna degli estratti conto non soggiacerebbe al termine dei dieci anni anteriori la richiesta, bensì a quello ordinario di prescrizione decorrente dalla chiusura del rapporto<sup>170</sup>.

<sup>168</sup> Cfr. Cass., 21 luglio 2009, n. 16971; ABF Napoli, 28 maggio 2019, n. 13425; ABF Roma, 3 marzo 2021, n. 5781; ABF Napoli, 12 maggio 2021, n. 12261; ABF Napoli, 28 maggio 2021, n. 13646.

<sup>169</sup> Cfr., *ex multis*, Cass., 27 novembre 2018, n. 23313; Cass., 16 aprile 2018, n. 9365; Cass., 25 maggio 2017, n. 13258; App. Genova, 14 febbraio 2019, reperibile su *iusexplorer.it*; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 settembre 2021, in *IlCaso.it*; Trib. Roma, 6 aprile, 2021; Trib. Pescara, 22 agosto 2018.

<sup>170</sup> Cass., 30 ottobre 2015, n. 22183; Trib. Bari, 7 ottobre 2020, in *iusexplorer.it*; Trib. Catania, 14 gennaio 2020, *ivi*; Trib. Napoli, 31 gennaio 2019, in *IlCaso.it*; tra le più recenti, ABF Milano, 7 luglio 2021, n. 16293; ABF Napoli, 28 maggio 2021, n. 13646, *cit.*; ABF Roma, 28 febbraio 2020, nn. 3274 e 3438; ABF Roma, 22 gennaio 2020, n. 1045; *contra*, App. Milano, 19 novembre 2021, in *www.dirittodelrisparmio.it*; Trib. Chieti, 28 dicembre 2020; Trib. Grosseto, 17 giugno 2020, *cit.*, consultabili su *iusexplorer.it*.

La conclusione riportata nel testo si giustifica inoltre anche alla luce del carattere unitario del rapporto di conto corrente, rispetto al quale il bisogno informativo del

#### 4. *I soggetti legittimati alla richiesta di copia della documentazione bancaria*

Un punto che sembra essersi ormai sedimentato nell'interpretazione giurisprudenziale è invece quello in ordine ai soggetti legittimati ad avanzare la richiesta *ex art. 119, comma 4°*, destinato ad assumere posizione trasversale rispetto alle questioni di carattere “oggettivo” affrontate in questa sede.

La norma riconosce il diritto alla consegna al «cliente», a «colui che gli succede a qualunque titolo» e a «colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni». L'equiparazione operata tra tali soggetti, e più in particolare dei secondi rispetto al primo, si spiega alla luce del medesimo interesse di cui essi sono portatori. Si tratta invero di un accostamento successivo all'introduzione della norma<sup>171</sup>, giustificato dalla presa d'atto che l'interesse all'informazione in ordine a una o più operazioni bancarie compiute dal cliente nel passato, nell'ambito di un rapporto contrattuale in essere o intercorso con la banca, ben può riscontrarsi in capo a soggetti diversi dallo stesso cliente e che nondimeno possono venire ad assumere, in relazione a quello stesso rapporto contrattuale, la medesima posizione di questi.

Si tratta, *in primis*, del curatore, rispetto al quale era pacifico il riconoscimento del diritto alla consegna della documentazione bancaria anche prima dell'introduzione dell'attuale formulazione normativa. Ed invero, benché l'esercizio di tale diritto fosse ostacolato dagli istituti di credito per il timore di subire azioni revocatorie esercitate sulla base della stessa documentazione consegnata, era indubbio che il curatore, in quanto soggetto subentrato nell'amministrazione dei beni del

---

cliente può dirsi realizzato con pienezza solo avendo riguardo al complesso delle operazioni nell'intero arco temporale di svolgimento del rapporto. Essa peraltro non muta quandanche la richiesta sia avulsa da un'azione di rendiconto (ai sensi dell'art. 263 ss. c.p.c.) nei confronti della banca, come invece ritiene il Collegio di Coordinamento, il quale, nella decisione qui in esame, ritiene che in un simile caso si applichi il quarto comma dell'art. 119. Ed invero, una volta inquadrato il rapporto di conto corrente nello schema del mandato (art. 1856 c.c.) e considerato che con l'invio degli estratti la banca adempie all'*obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c.* nei confronti del cliente, quella in discorso si risolve in una semplice richiesta di copia della documentazione già ricevuta in passato.

<sup>171</sup> Realizzato per effetto dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342/1999.

debitore e deputato alla realizzazione degli interessi dei creditori, ne fosse legittimato. A tal fine, non poteva essere revocato in dubbio il fatto che l'unico strumento tale da consentire (al curatore) di avere contezza del rapporto contrattuale del cliente-debitore con la banca fosse quello di carattere informativo, anche in considerazione del permanere, in corso di procedura e pure dopo lo scioglimento del rapporto, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione dello stesso. Più in generale, poteva argomentarsi altresì dal principio di esecuzione del contratto secondo buona fede, che opera a prescindere da specifiche previsioni contrattuali<sup>172</sup>.

In modo non dissimile si atteggia il diritto alla consegna della documentazione bancaria (così come quello alla consegna del contratto *ex art. 117, comma 1°*, t.u.b.)<sup>173</sup>, in capo a «colui che [al cliente] succede a qualunque titolo». Rispetto a tale ipotesi, le maggiori indicazioni si traggono nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario. Il principale riferimento è all'erede del cliente il quale, evidentemente, ha interesse a conoscere l'entità del patrimonio bancario ereditato ed eventualmente le movimentazioni, anche a favore di terzi, che lo abbiano interessato, soprattutto alla luce del fatto che egli risponde dei debiti ereditari. L'erede subentra pertanto nella medesima posizione del cliente deceduto e assume anche un analogo diritto ad essere informato in merito ai rapporti bancari del *de cuius* e a ricevere copia della relativa documentazione.

Da ciò dovrebbe peraltro derivare che tale diritto si estenda a tutte le informazioni contenute nei documenti richiesti, e in specie anche a quelli di natura personale, come i nominativi dei soggetti terzi, beneficiari di specifiche operazioni eseguite dal defunto. E in effetti, così come il cliente ha interesse a recuperare dati specifici relativi alle proprie operazioni passate, per esempio, pagamenti o prelievi effettuati,

---

<sup>172</sup> V., in seguito alle pronunce di Trib. Venezia, 3 aprile 1995 e Trib. Milano, 2 maggio e 21 giugno 1996, in *Foro it.*, I, 1996, 3200 ss., Cass., 22 maggio 1997, n. 4598, in *Foro it.*, 1997, I, 1732 ss., in *Giur. comm.*, 1998, II, 316 ss.; Cass., 19 ottobre 1999, n. 11733, *ivi*, 2000, I, 2623 ss., in *Banca e borsa*, 12001, II, 305 ss.

<sup>173</sup> Tale disposizione – ai sensi della quale «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» – risponde in effetti, al pari dell'art. 119, comma 4°, all'esigenza informativa del cliente, che sussiste a prescindere dal momento e dalla modalità della consegna, sia essa compiuta in fase di stipula, come prescritto dalla norma, sia essa effettuata su richiesta del cliente in un momento successivo.

anche l'interesse dell'erede a reperire informazioni utili e connesse ai profili successori può considerarsi *in re ipsa*. Al riguardo, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza dell'ABF quello secondo cui la legittimazione all'esercizio del diritto in discorso debba essere intesa in senso ampio, «così da ricomprendere non solo l'erede, ma anche il chiamato all'eredità o comunque chi [...] possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata a titolo ereditario»<sup>174</sup>. In molti casi si tratta, per esempio, dell'erede legittimario pretermesso ovvero del chiamato all'eredità, i quali, al fine di ricostruire l'asse ereditario ed esercitare i rispettivi diritti, abbiano la necessità di accedere ai dati del defunto.

A supporto della propria legittimazione attiva il richiedente deve ovviamente allegare i necessari documenti probatori, ovvero il certificato di decesso del *de cuius*, l'atto di accettazione dell'eredità, la (prova dell'avvenuta presentazione della) dichiarazione di successione. Quest'ultima, in particolare, fornendo l'indicazione specifica dei beni e dei diritti che formano l'attivo (ma anche delle passività) della massa ereditaria, è specificamente richiesta a fronte della domanda dell'erede di ottenere dall'intermediario il pagamento di somme che egli asserisce essere dovute al *de cuius* ovvero la consegna di beni ritenuti allo stesso appartenenti<sup>175</sup>.

Con riguardo alla fattispecie di decesso del coniuge in regime di comunione legale dei beni, peraltro, il diritto alla consegna della documentazione bancaria è riconosciuto all'erede in relazione a tutti i rapporti rientranti nella comunione, e in specie nella *comunione de residuo*, e non invece a quelli che si pongono al di fuori di quest'ultima, come i rapporti imputabili al solo coniuge superstite<sup>176</sup>.

Nelle pronunce giurisprudenziali più recenti, anche di legittimità, compresa quella qui in commento, si trova riaffermato poi il principio secondo cui anche il fideiussore è legittimato all'esercizio del diritto *ex*

---

<sup>174</sup> V., tra le molte, ABF Bari, 25 maggio 2021, n. 13283; ABF Milano, 4 maggio 2021, n. 11577; ABF Bari, 15 marzo 2021, n. 7015; ABF Roma, 6 aprile 2020, n. 6333; ABF Milano, 7 febbraio 2020, n. 1966; ABF Torino, 13 novembre 2017, n. 14478; ABF. Milano, 3 novembre 2016, 9794.

<sup>175</sup> Cfr. Cass., 20 maggio 2005, n. 10692; ABF Bari, 31 agosto 2021, n. 19368; ABF Bari, 25 maggio 2021, n. 13283; ABF Bari, 22 marzo 2021, n. 7542; ABF Bari, 8 ottobre 2019, n. 22502; ABF Palermo, 17 luglio 2019, n. 17689.

<sup>176</sup> Cfr. ABF Bari, 31 agosto 2021, n. 19368, cit.; ABF Roma, 5 settembre 2017, n. 10021; ABF Roma, 7 aprile 106, n. 3143.

art. 119, comma 4°, t.u.b. Sia pure in assenza di una espressa previsione in tal senso, e di là del significato *lato sensu* del termine «cliente», è ormai pacifico che, in ragione del rapporto di accessorietà o dipendenza che lega l'obbligazione del garante a quella del cliente debitore principale, il primo potrebbe avere interesse ad informarsi circa lo svolgimento del rapporto principale e, dunque, a consultare la documentazione bancaria da cui risulti il debito garantito. Indirizzano verso una simile conclusione anche le norme che riconoscono al fideiussore taluni diritti – quali, per esempio, quello di esercitare il beneficio di escussione (art. 1944, comma 2°) ovvero quello di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945) – che presuppongono la possibilità per il fideiussore di visionare i documenti bancari connessi al rapporto di garanzia<sup>177</sup>. Coerentemente, deve reputarsi legittima la possibilità per il garante di accedere alle ulteriori informazioni – reperibili, per esempio, nella documentazione relativa ad altri rapporti bancari del cliente e, comunque, non senza l'autorizzazione di costui – in qualunque modo incidenti sulla propria obbligazione<sup>178</sup>.

*5. La permanenza sul piano sostanziale dell'istanza giudiziale con cui si esercita il diritto ex art. 119, comma 4°, t.u.b.*

Come si è anticipato, il profilo cruciale su cui la sentenza in commento si discosta dalla soluzione seguita nei suoi precedenti è quello in ordine alla possibilità di azionare il diritto *ex art. 119, comma 4°, t.u.b. direttamente* in sede giudiziale.

La Cassazione condivide la natura sostanziale e non meramente processuale di tale diritto, nonché la configurazione dell'interesse tutelato, e cioè quello all'informazione del cliente della banca, come situazione giuridica finale e non strumentale. Da qui riafferma,

---

<sup>177</sup> Tra le più recenti, v. Cass., 30 ottobre 2020, n. 24181; Trib. La Spezia, 30 maggio 2019, in *IlCaso.it*; nella giurisprudenza arbitrale, ABF Bari, 28 luglio 2021, n. 17869; ABF Roma, 23 gennaio 2020, n. 1103; ABF Bologna, 9 aprile 2019, n. 9857.

<sup>178</sup> V. ABF Napoli, 15 luglio 2016, n. 6475. Al riguardo v. A. CETRA, *op. cit.*, 61 ss.

richiamando alcuni precedenti<sup>179</sup>, il principio secondo cui «per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione». Ritiene, tuttavia, che simili assunti non possano scalfire il (particolare) meccanismo di operatività dell'ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.*, al quale, in ipotesi, il cliente ricorresse in sede giudiziaria per avanzare la richiesta documentale. Quest'ultimo, secondo la pronuncia in esame, «non può avere ad oggetto nient'altro che documenti che la parte non possa procurarsi da sé», presupponendo così il precedente inadempimento della banca a una medesima richiesta effettuata dal cliente prima, in sede stragiudiziale. La suprema Corte giunge così a sostenere che ragionare nel senso dichiarato in alcuni precedenti, e in particolare ritenere «che il cliente possa, per così dire di *default*, ottenere a lite pendente la consegna degli estratti conto “attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo”», imporrebbe alla banca di «offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall'art. 2697 c.c.». Secondo la Cassazione, in definitiva, se si fosse voluto far «saltare» il «congegno processuale altrimenti applicabile», il legislatore lo avrebbe fatto espressamente con apposita disposizione, cosa che tuttavia non è avvenuta in relazione all'art. 119, comma 4°, t.u.b.

Nella stessa ottica, infine, la Cassazione esclude l'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio quando questa sia volta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio delle parti ovvero ad attuare un'indagine esplorativa tesa alla ricerca di elementi o fatti non provati<sup>180</sup>. Diversamente, al c.t.u. sarebbe consentito acquisire documenti non prodotti dalle parti e che si rivelino indispensabili al fine di accertare e dare riscontro a determinate situazioni di fatto di comune

---

<sup>179</sup> Tra cui Cass., 19 ottobre 1999, n. 11733; ma v. pure Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; Cass., 11 maggio 2017, n. 11554; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3875; Cass., 4 dicembre 2019, nn. 31649 e 31650; Cass., 19 maggio 2020, n. 9198; Cass., 30 ottobre 2020, n. 24181, cit.; Cass., 10 novembre 2020, n. 25158; sulla scia di tale orientamento si inseriscono anche diverse pronunce di merito, tra le quali Trib. Pistoia, 14 settembre 2021, consultabile su *IlCaso.it*; Trib. Urbino, 21 giugno 2021, *ivi*; Trib. Messina, 21 aprile 2021; Trib. Arezzo, 17 marzo 2020; Trib. Monza, 18 gennaio 2016, reperibili su *iusexplorer.it*.

<sup>180</sup> Cass., 6 dicembre 2011, n. 26151.

interesse<sup>181</sup>. In quest'ultimo senso, la richiesta documentale è ammessa quando sia volta a colmare l'insufficienza della documentazione prodotta dall'attore al fine di «ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza», ma solo quanto al loro andamento, e ciò «sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza»<sup>182</sup>.

Alla luce dei richiamati passaggi, emerge dunque chiaramente che la Cassazione, con un *revirement* convergente con l'orientamento della prevalente giurisprudenza di merito<sup>183</sup>, opera una sovrapposizione del profilo processuale a quello sostanziale e finisce anzi per anteporre la rilevanza del primo rispetto al secondo. Per un verso si sostiene, a conforto della qualificazione in termini “sostanziali” del diritto alla consegna documentale, che l'art. 119, comma 4° «consente al cliente di smarrire, se non distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento della relativa spesa». Per altro verso, si collega inescindibilmente tale diritto, qualora azionato nel corso del giudizio nella forma dell'istanza di esibizione, alla dimensione processuale della disciplina dell'onere probatorio che incombe in capo al cliente-attore, finendo però così per snaturare ed anzi negare la natura sostanziale del diritto alla consegna e la tutela non strumentale dell'interesse informativo del cliente cui lo stesso diritto è preordinato.

---

<sup>181</sup> In tal senso Cass., 15 marzo 2016, n. 5091; Cass., 23 giugno 2015, n. 12921; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1901; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191.

<sup>182</sup> In questi termini Cass., 15 marzo 2016, n. 5091; v. pure, in tema di azione di rendiconto, Cass., 15 settembre 2017, n. 21472; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1551; Cass., 3 novembre 2004, n. 21090. In materia di conto corrente bancario, per esempio, la Cassazione ha ritenuto che il giudice possa disporre una consulenza contabile al fine di integrare la prova carente prodotta dall'attore, nell'ambito di un'azione di ripetizione dell'indebito, il quale, anche a seguito dell'acquisizione *ex art.* 210 c.p.c., abbia fornito gli estratti conto relativi solo ad alcuni periodi: così Cass., 4 dicembre 2019, n. 31650, cit.; Cass., 3 dicembre 2018, n. 31187.

<sup>183</sup> Nella passata giurisprudenza di legittimità cfr. Cass., 8 settembre 2003, n. 13072; Cass., 25 maggio 2004, n. 10043; Cass., 8 agosto 2006, n. 17948; tra le sentenze di merito più recenti, App. Palermo, 11 giugno 2019; Trib. Oristano, 19 novembre 2020, consultabile su *IlCaso.it*; App. Brescia, 27 marzo 2018; Trib. Brescia, 11 agosto 2020; Trib. Trani, 18 giugno 2020; Trib. Brescia, 22 aprile 2020; Trib. Forlì, 31 marzo 2020; Trib. Roma, 18 marzo 2020; Trib. Siena, 20 gennaio 2020, tutte reperibili su *iusexplorer.it*.

Di converso, nell'ambito che ci occupa, l'art. 210 c.p.c. non è altro che la modalità di esercizio del diritto sostanziale in sede giudiziaria. Ma il diritto alla consegna della documentazione bancaria è e resta pur sempre un diritto di natura sostanziale, il cui esercizio non può pertanto essere limitato dalle preclusioni di tipo processuale. Ed invero, anche in assenza dell'art. 119, comma 4°, non potrebbe comunque negarsi al cliente la possibilità, per il tramite dell'ordine del giudice, di esigere dalla banca l'esibizione di uno o più documenti bancari, specie se si condivide l'assunto, ribadito anche dalla Cassazione, per cui il fatto che i documenti siano già stati consegnati dalla banca in passato, ma siano andati smarriti o distrutti dal cliente, non preclude comunque a quest'ultimo di richiederne nuovamente copia. Da tale angolo visuale, l'istanza giudiziale di esibizione documentale *ex art. 210 c.p.c.* integra una forma di richiesta documentale promossa ai sensi dell'art. 119, comma 4° ed è questo il significato dell'assunto, anch'esso rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto alla consegna può essere esercitato ai sensi di tale norma «anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo»<sup>184</sup>.

Appare indicativo al riguardo osservare, come nota la stessa Cassazione nella pronuncia in esame, che, nella maggior parte dei casi, il diritto all'informazione documentale del cliente non viene azionato mediante un'autonoma domanda giudiziale, ma risulta strumentale all'oggetto di una diversa azione, sovente di ripetizione dell'indebitto. In tali casi, il diritto sostanziale alla consegna è fatto valere tramite il mezzo processuale dell'istanza di esibizione azionabile in sede istruttoria, entro i limiti temporali previsti dall'art. 183, comma 6°, c.p.c.

Alla luce di quanto qui rilevato, non appare infine coerente la qualificazione dell'istanza rivolta al giudice di consegna degli estratti conto ai sensi dell'art. 119, comma 4°, t.u.b. – pure offerta nella sentenza in commento – in termini di «azione di adempimento». Si tratta, ancora una volta, di una ricostruzione che piega la richiesta documentale alla luce della funzione processuale della predetta istanza giudiziale e finisce per concepirla come un rimedio, appunto, di natura processuale per l'ipotesi di un (ingiustificato) inadempimento della

---

<sup>184</sup> In questi termini Cass., 11 maggio 2017, n. 11554, *cit.*; nello stesso senso, più di recente, Cass., 9 aprile 2021, n. 9407.

banca. Diversamente, il diritto alla consegna della documentazione bancaria, posto a tutela dell'interesse del cliente all'informazione *tout court*, prescinde dalla dimensione strumentale del suo esercizio in una sede (stragiudiziale) ovvero in altra (giudiziale). Il *carattere finale* della situazione giuridica oggetto di tutela sta proprio a significare che la consegna della documentazione bancaria soddisfa detto interesse con immediatezza e in via diretta senza che l'esercizio dello stesso possa ritenersi subordinato ad un preventivo inadempimento della banca ed anzi, come si è detto, nonostante l'avvenuto adempimento da parte della stessa<sup>185</sup>.

A tale ultimo riguardo, non ha rilievo l'accostamento che la Cassazione fa alla procedura da espletare ai fini del ricorso dinnanzi all'ABF. In quella sede, infatti, la preventiva richiesta documentale che il cliente è tenuto ad avanzare all'intermediario prima del ricorso è imposta dal fatto che le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, emanate dalla Banca d'Italia al fine di regolare il funzionamento dell'Arbitro, richiedono la presenza di un formale reclamo avanzato nei confronti dell'intermediario, come condizione per poter presentare il successivo ricorso davanti all'Arbitro (Sez. VI, § 1). In sede giudiziaria, invece, nessuna previsione legittima l'interprete a relegare l'esercizio del diritto *ex art. 119, comma 4°*, a mera condizione di proponibilità dell'istanza di esibizione *ex art. 210 c.p.c.*<sup>186</sup>. In definitiva, il diritto alla consegna documentale permane su un piano sostanziale quandanche sia azionato in corso di causa mediante l'art. 210 c.p.c. ed è su tale piano che deve essere assicurata la tutela del relativo interesse del cliente, non potendo la diversa modalità di proposizione della domanda incidere negativamente su quest'ultimo.

---

<sup>185</sup> E v. i riferimenti citati alla precedente nt. 19.

<sup>186</sup> Così Trib. Messina, 21 aprile 2021, *cit.*; Trib. Siena, 20 gennaio 2020, *cit.*